



Legge sulle lavorazioni usuranti... penalizzati i lavoratori del settore trasporti!

Approvato il Decreto Legislativo per il riconoscimento previdenziale ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti.

Benefici ridotti ed esclusione di molte categorie di dipendenti dai bonus previdenziali, soprattutto nel settore dei trasporti.

Una normativa controversa e poco lineare quindi che tra l'altro, quando troverà applicazione per i lavoratori destinatari del sistema di calcolo pensionistico misto o contributivo intero abatterà considerevolmente il valore dei loro assegni pensionistici.

La legge sui lavori usuranti è arrivata al traguardo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il testo definitivo del Decreto, ottenuti i pareri delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, in ottemperanza alla delega previdenziale assegnata dal Parlamento, con legge n.183 del 4 novembre 2010.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sta emanando le Circolari con le quali si fisseranno le regole per la presentazione delle domande per l'accesso ai bonus previdenziali previsti per i lavoratori addetti a questo tipo di mansioni particolarmente pesanti o per il cui espletamento, così dice la norma, è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo.

Sì sta per dire quindi per mettere la parola fine ad una vicenda iniziata ad agosto 1993, data nella quale nel nostro paese si è cominciato a parlare di normative previdenziali premianti per le lavorazioni cosiddette usuranti. Un epilogo che però pone molti interrogati considerato la vetustà dell'impianto della legge, rimasto quello di diciannove anni fa, che esclude pertanto attività e lavorazioni molto complesse e particolarmente usuranti dai bonus previdenziali, legate alla gestione del personale, alla condotta di mezzi diversi da quelli indicati dal provvedimento legislativo o a turni non notturni. Infatti dette fattispecie di mansioni non trovano riscontro in quelle disciplinate dalla legge, che per certi aspetti, in quanto vetusta, non è, come già detto, rispondente alla realtà professionali presenti nei cicli produttivi.

I lavoratori destinatari della normativa usuranti sono quindi stati individuati per come segue:

A) Gli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19/5/1999 del Ministro del lavoro, ossia:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

B) **I lavoratori dipendenti notturni** per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all'anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

C) Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

D) Lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, in cui si prevede che il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. Resta precisato che nell'Allegato 1 sono incluse le seguenti voci e lavorazioni:

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

6322 Macchine per cucire e macchine rimpagiatrici per uso industriale e domestico

6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

6582 Elettrodomestici

6590 Altri strumenti ed apparecchi

8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

E) I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

REQUISITO TEMPORALE MINIMO E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO!

Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017:

Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018:

Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.

*Ai fini del computo dei periodi di cui sopra si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate **con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.***

BENEFICI PENSIONISTICI

Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica / somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l'accesso al pensionamento di anzianità per come indicato:

In via transitoria, per il periodo 2008/2012:

→ Per il periodo tra 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell'età anagrafica (da 58 a 57 anni);

→ Per il periodo compreso tra 1° luglio 2009 e 31/12/2009, riduzione di due anni dell'età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 93);

→ Per l'anno 2010, riduzione di due anni dell'età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 94);

→ Per gli anni 2011 e 2012, riduzione di tre anni dell'età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94).

A decorrere dal 1° gennaio 2013:

Riduzione di tre anni dell'età anagrafica (da 61 a 58 anni) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 97 passa a 94).

Per il caso dei turnisti il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.

Qualora i turni notturni annui siano inferiori a 78, i benefici pensionistici per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico rispettano i seguenti limiti:

a) Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 64 a 71;

b) Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.

Ai fini dell'applicazione di quanto si riferisce alle predette lettere a) e b) , è considerata, tra le attività di cui alle lettere stesse, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo e nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie rientranti tra i lavori usuranti, si applica il beneficio ridotto previsto

sopra solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività usuranti, le attività in turni notturni siano state svolte per un periodo superiore alla metà. In ogni caso sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, come ad esempio quelle per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, fermo restando l'impossibilità della cumulabilità delle norme agevolate.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Il lavoratore interessato deve trasmettere, all'Ente previdenziale di appartenenza, la relativa

domanda e la necessaria documentazione:

1. entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
2. entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione da unire alla domanda, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

Limiti di spesa nell'assegnazione dei bonus previdenziali

Il bonus previdenziale secondo le previsioni sarà assegnato **a circa 5000 persone all'anno**, mediante uno stanziamento di 2,52 miliardi di euro nel decennio a venire e verrà riconosciuto ai lavoratori impegnati in una delle attività usuranti prima elencate a condizione che siano rispettate le tempistiche che opportunamente vengono di nuovo elencate:

- nel periodo transitorio, la cui tempistica è stata definita nel D.L.vo, vi abbiano svolto un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;**
- mentre a regime il bonus verrebbe esteso ai lavoratori che potranno vantare nelle attività usuranti una utilizzazione pari almeno alla metà della vita lavorativa.**

Il possesso di questi requisiti fa scattare un beneficio pensionistico che consiste in una **riduzione di 3 anni** del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Un benefit quindi che per la limitatezza delle risorse economiche sarà esteso ad una platea molto ridotta di lavoratori.

Questa possibilità di accesso in pensione troverà una ulteriore limitazione in quanto per ottenere i trattamenti pensionistici, anche i cosiddetti lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti, **per quanto ci è stato modo di sapere**, dovranno attendere lo "**scorrere della finestra mobile**" introdotta all'art. 12 del DL n.78 del 31 maggio 2010.

In definitiva per usufruire del bonus previdenziale necessita la presenza delle seguenti condizioni:

- aver svolto mansioni usuranti come previsto dal combinato disposto del DM. 19/5/1999 art. 2 (Decreto Salvi), del D.lgs. 66/2003 all'art. 1, comma 2, lett. e), e della L. 247/2007 all'art. 1 comma 3 lettera b);
- essere in possesso di un requisito anagrafico minimo, ridotto di tre anni rispetto alle regole generali, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
- essere in possesso di una anzianità contributiva minima di 35 anni;
 - attendere lo scorrimento della "finestra mobile";
- rientrare nei tetti di spesa previsti su base annua.

Lavoratori impiegati nel settore dei trasporti

Poca attenzione è poca chiarezza a nostro giudizio è stata riservata invece ai dipendenti del settore del trasporto ferroviario, autoferrotranviario e su strada dalla normativa approvata sulle lavorazioni usuranti.

Due sole infatti sono le tipologie di motivazione sulle quali si possono configurare la possibilità di estendere i bonus previdenziali ad essi:

- **Attività di lavoro notturno;**
- **Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

Mentre infatti il parametro del lavoro notturno sembra ben disciplinato, la seconda fattispecie è invece molto generica, in quanto non è chiaro infatti se possono essere compresi in essa:

- ▶ **i macchinisti** dei treni viaggiatori;
- ▶ **i macchinisti** ed i conducenti dei mezzi che trasportano merci su ferro, atteso che non sarebbe comprensibile quale potesse essere la differenza sull'operatività tra essi ed i macchinisti adibiti alla guida dei treni viaggiatori;
- ▶ **gli autotrasportatori e i conducenti di mezzi** in genere adibiti al trasporto;
- ▶ **i macchinisti dei mezzi che operano nelle metropolitane**; per questa tipologia di lavorazione tra l'altro non si comprende perché non possano essere destinatari del "bonus previdenziale" **in quanto impegnati prevalentemente a prestare la loro opera in galleria**. Una condizione questa tra l'altro riscontrabile anche per molti operatori addetti alla conduzione ed alla circolazione dei treni del trasporto ferroviario che insistono in alcuni tratti di linea delle dorsali appenniniche e delle alpi.

Ricadute negative sulla determinazione dei trattamenti pensionistici.

Come già detto questa normativa, il cui testo di fatto è stato definito nel 1993, tempo nel quale il sistema di calcolo dell'assegno pensionistico era regolato dal sistema retributivo **che in buona sostanza permetteva di determinare il valore degli assegni pensionistici in ragione delle retribuzioni**, sia pur con ridotti condizionamenti, legati agli anni di contribuzione versati. Con le modifiche invece introdotte dalla riforma Dini, legge 335/95, cambia il metodo di calcolo e i trattamenti pensionistici vengono definiti mediante l'applicazione di un "coefficiente di conversione" su tutta la massa dei contributi versati durante il corso dell'attività lavorativa.

Ciò significa che nel momento in cui potranno accedere a "detti bonus previdenziali" i lavoratori in possesso di meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, destinatari del sistema pensionistico misto e gli assunti successivamente al 1 gennaio 1995 ai quali invece com'è noto si applica il sistema di calcolo "contributivo intero", costoro dovranno fare i conti con il loro sistema di calcolo degli assegni che è legato, come abbiamo visto, ai "**coefficienti di trasformazione**" che hanno un ruolo determinante per calcolare il valore dei loro assegni pensionistici, in quanto, per come si potrà constatare dalla tabella sotto riportata, sono più alti, **quindi garantiranno assegni pensionistici più elevati**, quando più l'età di accesso alla pensione sarà vicino ai 65 anni.

Pertanto coloro che potranno accedere ai "bonus previdenziali", nel sistema pensionistico misto/contributivo, dovranno preventivare di fare però i conti con assegni pensionistici molto ridotti.

Aliquote in vigore dal 1.1.2010 (art. 1, comma 14, L 247/2007)									
ETÀ	Anni								
mesi	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	4,419	4,538	4,664	4,798	4,94	5,093	5,257	5,432	5,62
1	4,4289	4,5485	4,6752	4,8098	4,9528	5,1067	5,2716	5,4477	
2	4,4388	4,559	4,6863	4,8217	4,9655	5,1203	5,2862	5,4633	
3	4,4488	4,5695	4,6975	4,8335	4,9783	5,134	5,3008	5,479	
4	4,4587	4,58	4,7087	4,8453	4,991	5,1477	5,3153	5,4947	
5	4,4686	4,5905	4,7198	4,8572	5,0038	5,1613	5,3299	5,5103	
6	4,4785	4,601	4,731	4,869	5,0165	5,175	5,3445	5,526	
7	4,4884	4,6115	4,7422	4,8808	5,0293	5,1887	5,3591	5,5417	
8	4,4983	4,622	4,7533	4,8927	5,042	5,2023	5,3737	5,5573	
9	4,5083	4,6325	4,7645	4,9045	5,0548	5,216	5,3883	5,573	
10	4,5182	4,643	4,7757	4,9163	5,0675	5,2297	5,4028	5,5887	
11	4,5281	4,6535	4,7868	4,9282	5,0803	5,2433	5,4174	5,6043	

Problematiche queste che la FAST CONFISAL ha più volte sollevato, anche di recente, con successive note inviate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Segreteria Nazionale FAST CONFISAL

Roma giugno 2011